



Comune di Ravenna



Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

ID 10355334

Ordinanza TL n. 959 del 06-08-2020

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI BEVANDE ED ALIMENTI FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E CONTENITORI VARI NELLA LOCALITA' DI MARINA DI RAVENNA E IN LOCALITA' PUNTA MARINA TERME NELL'AMBITO DELLA ZONA RICOMPRESA FRA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, GLI STRADELLI DI RACCORDO CON GLI STABILIMENTI BALNEARI, PIAZZA SAFFI, VIA DELLA PINETA E NELL'AREA RETRODUNALE, ED ANALOGHE DISPOSIZIONI INERENTI GLI STABILIMENTI BALNEARI DELLA LOCALITA' - IN OCCASIONE DELL'EVENTO NOTTE ROSA ANNO 2020

IL SINDACO

Considerato che dalla sera del giorno 7 agosto 2020 e fino alla mattina del 9 agosto 2020 si terrà anche quest'anno la ormai consueta festa dell'estate denominata NOTTE ROSA che con la sua atmosfera gioiosa cercherà di offrire a turisti e residenti un momento di svago, non disgiunto da una proposta culturale e da una rivolta alla sensibilizzazione ambientale, in un periodo particolare e non facile per l'intera comunità;

Atteso che l'evento rientra tra le iniziative atte alla promozione e valorizzazione del territorio comunale ravennate;

Vista la nota inviata al Sindaco da parte della Questura di Ravenna del 04/08/2020, prot. gen. 135862/2020, nella quale in merito alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si richiede di valutare di predisporre il divieto di cui alla presente ordinanza;

Considerato il consistente successo che la manifestazione ha riscosso nelle precedenti edizioni, connotandosi come brand atto a promuovere una immagine variegata della romagna, che assomma all'offerta basata sul mero divertimento anche aspetti squisitamente attinenti ad arte e cultura;

Tenuto conto del fatto che l'evento potrebbe sfruttare in questa edizione la peculiare contingenza del momento per veicolare un lay-out imperniato sul concetto di divertimento in sicurezza;

Rilevato come risultino peraltro valori preminenti la tutela del decoro e la prevenzione del degrado nonché il mantenimento della pubblica incolumità;

Rilevato altresì che in occasione della Notte Rosa si ritiene presumibile nel week end dal 7 al 9 agosto 2020 un aumento dell'ordinaria frequentazione soprattutto nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate dal 2008 al 2019;

Reputata comunque preminente l'opera di prevenzione e contenimento di deprecabili episodi di intolleranza e vandalismo connessi ad abusi di consumo di bevande alcoliche soprattutto da parte di alcune fasce della popolazione giovanile che si potrebbero verificare nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme nel week end dal 7 al 9 agosto 2020;

Vista l'esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad evitare deturpamenti e pericoli per le cose, che vanificherebbero il significato e l'importanza di quella che vuol essere un week end di festa;

Atteso che le misure di prevenzione attuate negli anni passati hanno sortito, così come pure misure analoghe, adottate in riferimento ad altre occasioni simili, risultati sicuramente positivi, favorendo un efficace contrasto e contenimento dei richiamati fenomeni di degrado urbano ed ambientale e di rischio per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto necessario, in occasione del week end dal 7 al 9 agosto 2020 pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, prevedendo tale divieto nell'ambito della località di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta e nell'area retrodunale in località Punta Marina Terme, al fine di contrastare comportamenti non consoni, che oltre a provocare riflessi negativi di immagine sulle località balneari, espongono al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

Viste, tra l'altro, le disposizioni introdotte dall'art. 6 comma 2 - quinquies del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;

Rilevato, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera eccessiva;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza a turisti e residenti che parteciperanno all'evento Notte Rosa;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto precede, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e limitato dalle ore 20.00 del 7 agosto 2020 alle ore 5 del 9 agosto 2020, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di contrastare eventuali rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo:

- nella località di Marina di Ravenna il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di vendere per asporto bevande ed alimenti in genere forniti in contenitori di vetro o in lattina negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività di somministrazione temporanea, nelle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.) nei circoli privati, nonché nelle attività di commercio su area pubblica, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;
- nella località di Punta Marina Terme il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ed altresì di bevande ed alimenti in genere fornite in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari nell'ambito della zona ricompresa in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta e nell'area retrodunale;
il divieto, durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari, di vendita, somministrazione e consumo attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e successive modificazioni;

Visto il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 20.00 del 7 agosto 2020 alle ore 05.00 del 9 agosto 2020:**

1) nella località di MARINA DI RAVENNA:

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	3	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"		
Protocollo N.0138039/2020 del 06/08/2020		
Class. 9.4		
Firmatario: MICHELE DE PASCALE		
Documento Principale		

- a) **il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.) dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica, di vendere le bevande e gli alimenti attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere.** Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.
- b) **l'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere,** per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi,
- c) **è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili,** al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

2) **nella località di PUNTA MARINA TERME,** e precisamente:

- **in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo;**
- **negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l'area retrodunale, funzionali all'accesso agli stabilimenti balneari, ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta;**
- **nell'area demaniale marittima retrostante gli stabilimenti balneari della località (cosiddetta fascia retrodunale);**

a) **l'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere,** per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi,

b) **è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili,** al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.

3) **Durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari della località di PUNTA MARINA TERME è vietata la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine.** Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

- 4) **Le violazioni** alle disposizioni contenute ai punti 1 b), 1 c), 2 a) e 2 b) della presente ordinanza saranno punite **con le sanzioni amministrative pecuniarie**, così come definite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, **con pagamento in misura ridotta, rispettivamente, di € 200,00 e di € 250,00.**
- 5) **La violazione** inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, **di cui ai punti 1 a) e 3) sopraccitati, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria, con pagamento in misura ridotta di Euro 400,00**, così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 06/08/2020

IL SINDACO
Michele de Pascale
documento firmato digitalmente